

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Presentata il 20 luglio 1988

**Norme concernenti il limite di età per la permanenza
in servizio attivo dei professori universitari ordinari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordino della docenza universitaria contemplato nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le successive integrazioni e modificazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705, meritano di essere ancora una volta oggetto di attenta valutazione, per rimuovere una ingiusta penalizzazione in ordine alla collocazione a riposo dei docenti universitari (vincitori di concorso) che hanno meritatamente ottenuto il passaggio da professori associati a professori di ruolo di prima fascia.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sancisce che nei primi 5 anni accademici successivi alla data di entrata in vigore

della legge « i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al compimento del 70° anno di età ».

Sono purtroppo esclusi dal predetto beneficio i professori universitari di prima fascia, vincitori di concorso, i quali hanno ricoperto il posto di professore di seconda fascia: per essi infatti il collocamento a riposo viene anticipato dal 70° al 65° anno di età.

In sostanza i professori incaricati stabilizzati, che abbiano superato il concorso di idoneità (entro il 31 ottobre 1985), conservano il diritto a rimanere in servizio fino al 70° anno di età; mentre per i professori di ruolo, vincitori di concorso e

provenienti dalla seconda fascia, il collocamento a riposo è fissato al 65° anno di età.

Questa diversità di trattamento, non giustificata peraltro da alcuna norma legislativa, apre il discorso ad alcune considerazioni sulla necessità di eliminare, con un opportuno e tempestivo provvedimento, la palese e ingiusta penalizzazione che colpisce la prima fascia di docenti.

I professori ordinari (vincitori di concorso) non possono subire condizioni di assurdo degrado a causa della loro provenienza dalla seconda fascia, ai fini pensionistici.

Durante la permanenza nella seconda fascia, essi hanno ricoperto un ruolo di preminente interesse scientifico, didattico e culturale, con prerogative e funzioni di pari dignità con quelle dei professori ordinari.

L'anticipazione del collocamento a riposo a 65 anni dei professori di prima fascia, vincitori di concorso, lascia intendere, con evidente perplessità, che il professore di seconda fascia può essere gratificato con una permanenza in servizio fino al 70° anno di età; mentre i professori ordinari, vincitori di concorso, solo perché provenienti dalla seconda fascia, vengono penalizzati con una limitazione

della loro attività di servizio al 65° anno di età.

Questa stridente diversità di trattamento, purtroppo, sovverte lo stesso principio ispiratore della legge di riforma della docenza universitaria, che puntava non solo a dare un assetto organico al personale docente, ma soprattutto a valorizzare l'apporto scientifico, didattico e culturale dei singoli docenti, valorizzando la figura del professore universitario rispetto alle altre categorie di docenti, nel rispetto dei sacrosanti diritti del cittadino.

Nell'attuale orientamento, a livello previdenziale, verso una flessibilità dell'età di pensionamento, pienamente giustificata dal progressivo allungamento della vita dell'uomo e dalla molteplicità dei problemi che scaturiscono dalla crescita dei bisogni, si rende quanto mai necessario un provvedimento che estenda a tutti i professori universitari ordinari il diritto a permanere in servizio fino al 70° anno di età, anche alla luce del considerevole ritardo di ben 5 anni intercorso tra la data prevista per il 1979, come termine di espletamento dei concorsi a 5 mila nuovi posti di professore ordinario, e il 1984, anno in cui effettivamente si sono svolti i concorsi in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I professori universitari ordinari, provenienti dal ruolo degli associati in seguito a giudizio d'idoneità, possono, a domanda, rimanere in servizio attivo sino al termine dell'anno accademico in cui compiranno il 70° anno di età.